



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AVVALIMENTO LEGGE REGIONALE N. 15/2015

Prot. Generale N. 0074192 / 2015

Atto N. 3442

OGGETTO: NULLA OSTA n° NO02375 Richiedente: COMUNE DI LEIVI Corso d'acqua: T. RUPINARO Località: ROSTIO Comune: LEIVI

In data 14/09/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile del CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO - DERIVAZIONI IDRICHE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

in relazione all'istanza presentata dal *COMUNE DI LEIVI - Via IV NOVEMBRE 1 - LEIVI (GE)*, in data 19/08/2015 corredata dai seguenti elaborati:

- relazione idraulica a firma Dott. Ingg. Stefano Sturla e Sergio Brizzolara;
- n° 2 elaborati progettuali a firma Dott. Ingg. Stefano Sturla e Sergio Brizzolara;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 6, che consente alla Città Metropolitana di avvalersi a titolo gratuito del personale trasferito per la conclusione delle procedure e delle attività riassorbite dalla Regione, sulla base dell'accordo sottoscritto in data 30 giugno 2015.

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n° 523 - "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche ed integrazioni con particolare riguardo agli art. dal 93 al 101;

VISTA la L.R. n° 9 del 28 gennaio 1993 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n° 18 del 21 giugno 1999 - Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 14 luglio 1999, n. 10, - con particolare riguardo all'art. 3 - e agli art. 96-97-98-99-100-101-101bis;

VISTO il Regolamento Regionale 14 Luglio 2011 n° 3 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;

VISTA l'insussistenza in capo al soggetto responsabile dell'adozione del presente provvedimento, di condizioni, anche potenziali, di cui agli art. 6 bis del D.Lgs 241/90, nonché artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, che prevedono l'astensione alla partecipazione al procedimento in caso di "conflitto di interessi";

VISTO il Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico relativo agli ambiti 16 approvato con D.C.P. n. 3 del 29/1/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che le opere previste consistono in ricostruzione di tratto di muro d'argine asportato nel corso degli eventi alluvionali del 10-11/11/2014 avvenuta a in SOMMA URGENZA come da verbale in data 25/11/2014;

CONSIDERATO che il corso d'acqua denominato T. RUPINARO appartiene al reticolo idrografico del *Ambito 16* ed ha bacino imbrifero superiore a 1 km² e secondo la classificazione contenuta nel Regolamento Regionale 3/2011 appartiene ai corsi d'acqua di PRIMO LIVELLO;

CONSIDERATO che la normativa di Regolamento Regionale 3/2011 prevede Art. 7 la possibilità di realizzare opere all'interno o in prossimità degli alvei a condizione che le stesse non riducano la capacità di deflusso delle portate di piena con tempi di ritorno assegnati;

VISTA la relazione idraulica summenzionata nella quale si afferma che le opere non hanno modificato le quote della testa dell'argine e che le stesse sono compatibili con il progetto di messa in sicurezza dell'asta del Torr. Rupinaro che nel tratto in oggetto prevedono interventi di allargamento sulla sponda opposta (destra orografica aree Lames);

CONSIDERATO che l'intervento eseguito consistente in ricostruzione di tratto di argine in sponda sinistra in corrispondenza del Civ. 36 di Via XXV Aprile è conforme alla normativa di Piano di Bacino/Regolamento regionale 3/2011 "indicare l'Art. in virtù del quale si autorizza".

AUTORIZZA in SANATORIA

Ai sensi del R.D. 523/1904 art. 93 e seguenti, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "*LAVORI DI SOMMA URGENZA DEL TRATTO DI ARGINE ALL'ALTEZZA DEL CIV. 36 DI VIA XXV APRILE - CORSO D'ACQUA: TORRENTE RUPINARO - COMUNE: LEIVI - Pratica Sportello Semplice: 575/2015 in Comune di LEIVI in fregio al T. RUPINARO*" sulla base degli elaborati progettuali allegati, visti dallo scrivente Ufficio, uniti agli atti del procedimento.

- a) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- b) i lavori di manutenzione saranno soggetti ad autorizzazione/comunicazione ai sensi della normativa vigente;
- c) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- d) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- e) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- f) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

RAMELLA AGOSTINO

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 23 settembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 23 settembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **23 settembre 2015** al **08 ottobre 2015**